

Ministero dell'interno
D.M. 4-4-2000 n. 119

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2000, n. 110.

D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265 ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2000, n. 110.

(2) Per la rideterminazione degli emolumenti di cui al presente decreto vedi il comma 54 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *Ministero dell'interno: Circ. 5 giugno 2000, n. 5/2000.*

(4) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la *legge 3 agosto 1999, n. 265*, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla *legge 8 giugno 1990, n. 142*;

Visto l'*articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265*, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i criteri indicati dalle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del medesimo articolo 23,

comma 9;

Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con nota del 17 marzo 2000;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

2. 1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale

delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B_1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C_1 .

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle B , B_1 , C e C_1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'[art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265](#).

3. 1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'[articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come modificato dall'[art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265](#), con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'[articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come modificato dall'[art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265](#), è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

6. Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrize sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

4. 1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

5. 1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

6. 1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

7. 1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

8. 1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per

l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

9. 1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

10. 1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno ⁽⁵⁾.

(5) Vedi, anche, il comma 719 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

11. 1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'*articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265*.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la

percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella *D*, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziare in bilancio.

12. 1. Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

Tabella A ⁽⁶⁾

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni	fino a	1.000	abitanti		2.500.000
»	da	1.001	a	3.000 abitanti	2.800.000
»	da	3.001	a	5.000 abitanti	4.200.000
»	da	5.001	a	10.000 abitanti	5.400.000
»	da	10.001	a	30.000 abitanti	6.000.000
»	da	30.001	a	50.000 abitanti	6.700.000
»	da	50.001	a	100.000 abitanti	8.000.000
»	da	100.001	a	250.000 abitanti	9.700.000
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	11.200.000
»	oltre	500.000	abitanti		15.100.000

Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia

Province	fino a	250.000	abitanti		8.000.000
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	9.700.000
»	da	500.001	a	1.000.000 abitanti	11.200.000
»	oltre	1.000.000			13.500.000

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Comuni	fino a	1.000	abitanti		33.000
»	da	1.001	a	10.000 abitanti	35.000
»	da	10.001	a	30.000 abitanti	43.000
»	da	30.001	a	250.000 abitanti	70.000
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	115.000
»	oltre	500.000	abitanti		200.000

Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali

Province	fino a	250.000	abitanti		70.000
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	90.000
»	da	500.001	a	1.000.000 abitanti	150.000
»	oltre	1.000.000	abitanti		200.000

(6) Per la rideterminazione degli emolumenti di cui al presente decreto vedi il comma 54 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Tabella B ⁽⁷⁾

Comuni

Rapporto tra entrate proprie (tit. I, III) su totale entrate

	Da 0 a 499	Da 500 a 999	Da 1.000 1.999	Da 2.000 2.999	Da 3.000 4.999	Da 5.000 9.999	Da 10.000 19.999	Da 20.000 59.999	Da 60.000 99.999	Da 100.000 249.999	Da 250.000 499.999	Oltre i 499.999	Totali
Piemonte media	0,34	0,38	0,42	0,42	0,43	0,47	0,52	0,49	0,33	0,42		0,36	0,40
Lombardia media	0,37	0,41	0,42	0,44	0,47	0,53	0,54	0,55	0,50	0,48		0,20	0,46
Veneto media	0,29	0,39	0,42	0,42	0,42	0,49	0,50	0,55	0,49	0,57	0,43		0,46
Liguria media	0,26	0,37	0,46	0,45	0,50	0,52	0,60	0,56	0,44			0,35	0,45
Emilia Romagna media	0,36	0,42	0,39	0,42	0,49	0,54	0,54	0,59	0,49	0,44	0,31		0,50
Toscana media	0,28	0,37	0,39	0,40	0,43	0,47	0,48	0,48	0,43	0,45	0,51		0,44
Umbria media	0,18	0,30	0,35	0,36	0,39	0,36	0,53	0,48		0,33			0,40
Marche media	0,37	0,31	0,35	0,33	0,38	0,44	0,46	0,50	0,44				0,38
Lazio media	0,31	0,32	0,31	0,32	0,35	0,44	0,46	0,48	0,51	0,36		0,43	0,38
Abruzzo media	0,23	0,35	0,29	0,35	0,35	0,40	0,42	0,44	0,39	0,52			0,34
Molise media	0,28	0,29	0,29	0,33	0,33	0,39	0,43	0,49					0,31
Campania media	0,27	0,19	0,20	0,23	0,25	0,33	0,36	0,33	0,29	0,22		0,26	0,28
Puglia media	0,36	0,35	0,21	0,22	0,32	0,29	0,32	0,36	0,39	0,34	0,40		0,31
Basilicata media	0,09	0,14	0,14	0,23	0,19	0,21	0,24	0,36	0,19				0,15
Calabria media	0,18	0,16	0,23	0,23	0,25	0,27	0,26	0,26	0,24	0,32			0,24
Sicilia media	0,10	0,17	0,17	0,19	0,19	0,22	0,28	0,24	0,24	0,34	0,15	0,17	0,22
Sardegna media	0,10	0,13	0,17	0,24	0,28	0,23	0,31	0,34	0,41	0,41			0,22
Totale media	0,33	0,36	0,37	0,38	0,40	0,46	0,41	0,46	0,41	0,43	0,39	0,32	0,33

(7) Tabella così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257.

Tabella B1

Province

Rapporto tra entrate proprie (tit. I, III) su totale entrate

	Fino a 250.000 abitanti	Da 250.001 a 500.000 abitanti	Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	Oltre 1.000.000 abitanti	Totali
Piemonte media	0,21	0,29	0,19		0,24
Lombardia media	0,20	0,22	0,27	0,33	0,27
Veneto media	0,17		0,28		0,26
Liguria media	0,11	0,17	0,19		0,17
Emilia-Romagna media		0,21	0,27		0,22
Toscana media	0,19	0,16	0,19		0,17
Umbria media	0,10		0,14		0,12
Marche media		0,15			0,15
Lazio media	0,10	0,13	0,12	0,30	0,19
Abruzzo media		0,12			0,12
Molise media	0,09				0,09
Campania media		0,11	0,12	0,21	0,16
Puglia media		0,14	0,14	0,14	0,14
Basilicata media	0,09	0,07			0,08
Calabria media	0,08	0,18	0,08		0,12
Sicilia media	0,09	0,11	0,07	0,15	0,12
Sardegna media	0,05	0,13	0,12		0,12
Totali media	0,16	0,18	0,22	0,25	0,20

Tabella C

Comuni
Media pro capite del totale spese correnti

	Da 0 a 499	Da 500 a 999	Da 1.000 1.999	Da 2.000 2.999	Da 3.000 4.999	Da 5.000 9.999	Da 10.000 19.999	Da 20.000 59.999	Da 60.000 99.999	Da 100.000 249.999	Da 250.000 499.999	Oltre i 499.999	Totali
Piemonte media pro capite lire	1.198.326	996.139	844.087	791.785	858.490	842.644	912.161	1.124.763	1.368.894	1.394.248		1.935.230	1.192.390
Lombardia media pro capite lire	1.300.077	1.071.671	941.227	919.497	961.028	1.029.677	1.162.702	1.268.303	1.423.375	1.702.361		2.520.103	1.349.167
Veneto media pro capite lire	1.553.738	1.167.463	954.909	902.681	823.133	828.083	928.012	1.283.670	1.287.426	1.500.510	1.999.541		1.131.094
Liguria media pro capite lire	1.316.367	1.242.995	1.197.724	1.037.208	1.102.250	1.222.213	1.578.343	1.534.812	1.264.311			1.773.112	1.512.163
Emilia Romagna media pro capite lire	1.295.456	1.615.964	1.273.196	1.302.271	1.215.440	1.220.135	1.421.323	1.753.356	1.607.874	1.635.293	1.910.733		1.527.728
Toscana media pro capite lire	2.104.416	1.854.267	1.454.523	1.288.667	1.249.033	1.161.738	1.187.277	1.373.989	1.494.485	1.381.638	2.184.100		1.414.719
Umbria media pro capite lire	1.959.874	1.754.884	1.110.971	1.043.200	1.114.185	991.784	1.206.750	1.266.662		1.373.068			1.246.669
Marche media pro capite lire	2.693.446	1.350.570	1.165.972	1.078.910	1.045.340	1.125.759	1.168.945	1.458.883	1.557.365				1.294.024
Lazio media pro capite lire	1.919.951	1.361.720	1.013.938	909.601	879.835	912.340	934.655	979.394	1.106.328	1.030.108		1.984.619	1.484.948
Abruzzo media pro capite lire	1.519.831	1.402.102	1.017.386	900.191	853.128	843.512	1.009.514	1.026.295	1.290.094	1.158.244			1.015.740
Molise media pro capite lire	1.458.870	1.125.000	955.458	902.437	805.196	1.017.083	839.366	1.050.152					1.000.995
Campania media pro capite lire	1.186.596	1.066.101	866.985	797.141	802.207	747.015	791.309	812.274	963.400	1.546.247		1.885.916	1.039.519
Puglia media pro capite lire	2.497.903	1.420.651	858.617	830.694	752.900	663.524	726.948	729.114	869.812	1.163.065	1.208.028		822.075
Basilicata media pro capite lire	1.961.608	1.333.467	1.127.565	1.099.606	936.580	889.440	1.032.782	1.098.272	1.542.112				1.067.502
Calabria media pro capite lire	1.728.259	1.189.859	949.400	882.841	841.418	836.795	918.848	880.185	1.187.114	928.937			925.894
Sicilia media pro capite lire	2.589.950	1.858.607	1.517.191	1.196.561	1.152.196	1.032.724	1.072.903	1.028.113	1.226.987	1.233.842	1.778.719	1.433.741	1.219.047
Sardegna media pro capite lire	2.271.227	1.533.809	1.209.379	1.154.183	1.085.351	972.153	1.054.036	1.120.799	1.066.423	1.588.365			1.196.810
Totale media pro capite lire	1.405.424	1.191.903	1.012.032	958.050	961.921	953.978	1.038.336	1.097.570	1.248.135	1.451.304	1.838.873	1.989.309	1.235.330

Tabella C1

Province

Media pro capite del totale spese correnti

	Fino a 250.000 abitanti	Da 250.001 a 500.000 abitanti	Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	Oltre 1.000.000 abitanti	Totali
Piemonte media pro capite lire	160.588	159.674	172.493		163.432
Lombardia media pro capite lire	139.902	140.201	125.128	108.014	118.012
Veneto media pro capite lire	157.493		119.569		123.440
Liguria media pro capite lire	271.714	223.299	249.713		247.952
Emilia-Romagna media pro capite lire		198.334	170.082		187.402
Toscana media pro capite lire	218.160	223.923	149.921		200.321
Umbria					

media pro capite lire	336.419		270.816		288.430
Marche media pro capite lire		188.942			188.942
Lazio media pro capite lire	207.098	149.069	121.933	128.049	132.870
Abruzzo media pro capite lire		154.868			154.868
Molise media pro capite lire	167.535				167.535
Campania media pro capite lire		123.953	116.543	130.922	127.923
Puglia media pro capite lire		132.356	122.434	106.602	117.367
Basilicata media pro capite lire	289.904	247.880			262.154
Calabria media pro capite lire	210.016	247.482	165.235		186.165
Sicilia media pro capite lire	297.148	189.591	210.486	193.132	197.871
Sardegna media pro capite lire	217.557	142.591	142.633		149.765
Totali media pro capite lire	207.941	179.228	150.268	130.103	156.077

Tabella D

Comuni			
Da	0 a	5.000 abitanti	10%
Da	5.001 a	30.000 abitanti	15%
Da	30.001 a	100.000 abitanti	20%
Oltre		100.001 abitanti	30%

Province	30%
----------	-----